



Comune di UGENTO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 90 DEL 13/05/2024 PROT.

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES SPP) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le malattie trasmesse da vettori costituiscono un importante problema di sanità pubblica; che fra le malattie trasmesse da vettori, un importante gruppo è costituito dalle arbovirosi, ossia dalle infezioni virali trasmesse da artropodi e che in Italia sono presenti sia arbovirosi autoctone, fra cui si annoverano la malattia di West Nile, l'infezione da virus Usutu, l'infezione da virus Toscana e l'encefalite virale da zecche, sia arbovirosi prevalentemente di importazione, come le infezioni causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika;
- negli ultimi anni fattori correlati ai cambiamenti climatici ed alla globalizzazione, che ha portato all'aumento dei viaggi a scopo turistico, professionale o di scambi commerciali verso molte zone del mondo, hanno causato l'importazione e la riproduzione nel territorio di nuove specie di vettori provenienti da altri Paesi (tra cui Aedes albopictus, Aedes koreicus e Aedes japonicus) e che parallelamente si sta verificando anche un ampliamento dell'area di distribuzione di artropodi indigeni (in particolare flebotomi, zecche e zanzare), vettori di malattie endemiche nel nostro Paese;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes spp) e della zanzara comune (Culex spp);

CONSIDERATO CHE:

- sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla

- presenza delle zanzare;
- anche nel territorio provinciale si sono recentemente verificati alcuni casi di malattie virali cosiddette di “importazione”, ma che possono essere trasmissibili da insetti vettori (zanzare);

RITENUTO per quanto sopra che per garantire l'incolumità e la salute dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno della proliferazione di insetti vettori;

RICORDATO che il Comune effettua, per tramite di Ditta specializzata e nei limiti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, periodici interventi di disinfestazione antilarvale e antilati;

VISTI

- l'ultimo Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;
- la Circolare del Ministero della Salute “Aumento globale dei casi di DENGUE predisposizione alla stagione vettoriale 2024”;
- la nota del dipartimento di prevenzione ASL Lecce “Aumento globale dei casi di DENGUE predisposizione alla stagione vettoriale 2024” pervenuta al protocollo dell'ente al n° 10406 del 08/04/2024;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATA la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attività vettoriale **1 marzo/31 ottobre di ogni anno**;

EVIDENZIATO che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione e sull'applicazione di metodi larvicidi;

ORDINA

a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento (e in tutto il periodo temporale previsto):

1. A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari ed in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:
 - a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e

- lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
 - c. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
 - d. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
 - e. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
 - f. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
 - g. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
 - h. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti-larvale;
 - i. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta.
 - j. effettuare, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
 - k. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
2. A tutti i conduttori di orti, di:
- a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.
3. Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:
- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
4. Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

- a. impedire raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
5. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:
- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
 - d. eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.
6. All'interno del cimitero, di:
- a. non lasciare sottovasi pieni di acqua;
 - b. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
 - c. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
 - d. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori secchi o di plastica;
 - e. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ogni 5 giorni, in caso di utilizzo di fiori recisi.

RENDE NOTO

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda ASL territorialmente competente, all'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Locale di Ugento;
- Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce;
- Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia;
- Comando di Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali.

INFORMA

Che per gli interventi larvicidi è obbligatorio utilizzare prodotti biologici (ad es. Bacillus thuringensis) o comunque innocui per gli animali superiori;

Che per gli interventi adalticidi occorre utilizzare esclusivamente prodotti approvati dal Ministero della Sanità – Normative CEE;

Che per maggiori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di Ugento:
ufficioambiente@comune.ugento.le.it.

Lì 13/05/2024

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 808

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 15/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/05/2024

IL MESSO COMUNALE
f.to Cav. Salvatore Antonio ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ugento, 15/05/2024
